

**CORSO DI APPROFONDIMENTO "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E I CONTROLLI
DEL REVISORE" – LATINA, 06 MAGGIO 2013**

**IL NUOVO SISTEMA DI SCELTA DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI
ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE.**

Buona sera,

innanzitutto desidero ringraziare gli organizzatori per l'invito a questo interessante convegno nel quale vengono trattate delle tematiche di grande attualità tenuto conto del periodo storico che stiamo vivendo, e soprattutto delle difficoltà economico-finanziarie con le quali tutte le istituzioni pubbliche, a qualsiasi livello, sono costrette a fare i conti ed anche in considerazione delle importanti novità che sono state introdotte dal legislatore in materia di finanza locale.

Proprio per sottolineare l'importanza e l'incidenza che il legislatore ha voluto dare alle recenti riforme, vorrei soffermarmi brevemente sull'articolo 3, comma 1, lett. l) d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge 213/12) che ha introdotto il comma 2-bis all'articolo 227 del TUEL, relativo al rendiconto di gestione, stabilendo che la mancata approvazione del suddetto rendiconto entro il termine previsto dalla norma comporta l'attivazione della procedura di scioglimento dell'organo consiliare inadempiente, e l'attribuzione al Prefetto dei poteri sostitutivi e propulsivi, già previsti per la mancata approvazione del bilancio di previsione.

In particolare, la lett. l) prevede che la mancata approvazione del rendiconto, entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, determina l'applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del TUEL, che disciplina l'ipotesi di scioglimento dei consigli in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione nel termine fissato.

In questo caso, a mio parere, il legislatore ha voluto dare agli amministratori degli enti locali un segnale di maggiore attenzione e di rigore nella gestione dei conti pubblici.

Mi limito soltanto a questa riflessione in quanto questa ed altre importanti tematiche saranno sicuramente approfondite in maniera molto esauriente negli interventi assolutamente qualificanti dei relatori che seguiranno.

Nell'ambito delle modifiche normative in tema di finanza locale, si inserisce anche quella che riguarda il nuovo criterio di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali.

Come è noto, in passato, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggevano, ai sensi dell'**art. 234 del TUEL**, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri scelti uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolgeva le funzioni di presidente del collegio;

uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria era affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri.

Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria era svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolgeva le medesime funzioni anche per i comuni che facevano parte dell'unione.

L'art. 234 del T.U.E.L. è stato sostituito dall'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n.148 che così recita:

A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (13 agosto), i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (17 settembre), sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

Con successivo decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2012 è stato istituito presso il D.A.I.T. l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. In particolare il D.M. stabilisce che l'iscrizione nell'elenco avvenga, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti,

in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce:

- a) **Fascia 1:** comuni fino a 4.999 abitanti;
- b) **Fascia 2:** comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;
- c) **Fascia 3:** comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province.

I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti per l'inserimento in ciascuna fascia e cioè:

- 1) Nella **fascia 1)** degli ee.ll. sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: a) **iscrizione da almeno due anni** nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell'anno precedente, di almeno **10 crediti formativi** per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno.
- 2) Nella **fascia 2)** sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: a) **iscrizione da almeno cinque anni** nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) aver svolto almeno un

incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni;

c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell'anno precedente, di almeno **10 crediti formativi** per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno.

- 3) Nella **fascia 3)** sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: a) **iscrizione da almeno dieci anni** nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) aver svolto almeno **due incarichi di revisore dei conti presso enti locali per la durata di tre anni**; c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell'anno precedente, di almeno **10 crediti formativi** per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno.

I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'Interno rende noto con **avviso sulla G.U.R.I. (pubblicato il 21 dicembre)** e divulgato anche sulle pagine del sito internet

del ministero stesso (<http://finanzalocale.interno.it>), la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico con scadenza al 21 gennaio 2013.

Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura – U.T.G. della provincia di appartenenza con almeno **due mesi prima della scadenza** stessa. In caso di cessazione anticipata dell'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.

La Prefettura comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la propria sede. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede **all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico**, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. **Per ciascun componente dell'organo da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.**

Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data **comunicazione a ciascun ente interessato, affinché provveda, con delibera del**

consiglio dell'ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 236 del decreto legislativo n. 267/2000 o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso decreto, ovvero in caso di eventuale rinuncia.

INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' (art. 236 TUEL).

cause di ineleggibilità ex art. 2399 del cc secondo cui non possono essere eletti revisori e se eletti decadono.

L'interdetto, l'inabilitato, il fallito e i parenti entro il quarto grado dei componenti della giunta.

Il comma 3° individua un'ulteriore causa di **incompatibilità nell'assunzione "di incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo vigilanza dello stesso."**

Pertanto al momento della comunicazione della nomina **il revisore deve accettare la carica e fare la dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità oltre che del mancato superamento dei limiti di cui all'art. 238** (ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione tra i 5.000 e i 99.999 abitanti e non più di uno con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai

comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni sotto i 5.000 abitanti).

Nei casi di **composizione collegiale** dell'organo di revisione economico finanziario, le funzioni di **presidente del collegio** sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il **maggior numero di incarichi** di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggiore dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.

Occorre precisare che **la graduatoria determinatasi a seguito dell'estrazione a sorte dei soggetti da designare ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente**; ne consegue che per le sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell'incarico, si provvederà ad attivare un nuovo procedimento di estrazione.

Inoltre, le nuove modalità di scelta si applicano anche nel caso in cui debba procedersi alla sostituzione di un singolo componente del collegio nominato con le previgenti disposizioni, mediante estrazione del nominativo riferito al componente da sostituire. In tali casi, ai fini dell'individuazione del Presidente del Collegio, occorre distinguere se il componente dimissionario o cessante dalla carica rivestiva o meno le funzioni di presidente. Nel caso in cui il componente dimissionario o cessante dalla carica non rivestiva le funzioni di presidente, le stesse continuano ad essere svolte dal presidente come precedentemente individuato. Nel caso invece in

cui il componente dimissionario o cessante dalla carica sia il presidente si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 23 del 2012 con riferimento agli incarichi svolti dai tre componenti dell'organo ricostituito negli ultimi tre anni, restando esclusa la possibilità di considerare incarichi in corso di svolgimento.

A decorrere dalla data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'art. 234, comma 2°, del TUEL.

La richiesta di inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli ee.ll. è presentata al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – esclusivamente a mezzo di trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine del sito internet a tal fine dedicate e con la compilazione e sottoscrizione, per la firma digitale, di un apposito modello destinato a raccogliere gli elementi per comprovare il possesso dei requisiti previsti.

Il modello di domanda dovrà prevedere la possibilità per il richiedente di indicare, nella regione di riferimento per l'iscrizione, uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali intende manifestare indisponibilità ad assumere l'incarico.

Il termine per la presentazione delle domande viene fissato con avviso nella G.U. e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero

(<http://finanzalocale.interno.it>). L'ultimo avviso pubblico per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei revisori e per la presentazione di nuove domande di iscrizione reca la data del 17 dicembre 2012 pubblicato sulla G.U. del 21 dicembre 2012 e la scadenza fissata al 21 gennaio 2013.

I nominativi dei revisori dei conti, a decorrere dal 1° marzo 2013 al 31 dicembre 2013, sono estratti dall'elenco aggiornato, nel quale i soggetti già iscritti devono dimostrare il possesso dei requisiti sopra indicati, a pena di cancellazione. Nel suddetto avviso in G.U. è stata prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione anche ai soggetti non iscritti nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013.

Per la fase a regime, che decorre dal 1° gennaio 2014, il mantenimento nell'elenco per i soggetti già iscritti è soggetto all'onere della dimostrazione del permanere dei requisiti suddetti, a pena la cancellazione, secondo termini e modalità che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet del Ministero. Con lo stesso avviso sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero provvederà all'aggiornamento annuale dell'elenco.

Il venir meno dell'iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei revisori legali, nonché il verificarsi delle condizioni di cui

all'art. 248 del TUEL, come sostituito dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 149, comportano la cancellazione dall'elenco. ("Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.").

Luigi Scipioni
